

## DISCIPLINARE DI GARA

**NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO I.2.1 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO RELATIVO A "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DELLA RESISTENZA – NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ADIBITA AD ATTIVITÀ SPORTIVE" NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.**

### **INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**

**CIG MASTER/PADRE:** 9719382FBE

CUI L01219190400202100017

CUP C41B21003560004

CPV prevalente: 45212220-4 Lavori di costruzione per impianti sportivi polivalenti

CPV secondario: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici

### **STAZIONE APPALTANTE**

#### **UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA**

Sede: Piazza Bramante, 11 – Novafeltria (RN)

Tel.: 0541/920780

PEC: [unione.valmarecchia@legalmail.it](mailto:unione.valmarecchia@legalmail.it)

Email: [unionecomuni@valmarecchia.it](mailto:unionecomuni@valmarecchia.it)

Sito internet: <http://www.vallemarecchia.it/>

### **AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE/COMUNE COMMITTENTE**

#### **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

Sede: Piazza Ganganelli n. 1 – Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541/356111 – Fax: 0541/356277

PEC istituzionale: [pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it](mailto:pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it)

e-mail istituzionale: [urp@comune.santarcangelo.rn.it](mailto:urp@comune.santarcangelo.rn.it)

e-mail RUP: [r.signorotti@comune.santarcangelo.rn.it](mailto:r.signorotti@comune.santarcangelo.rn.it)

Profilo del committente - sito internet: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/>

**Ai sensi dell'art 31 del Codice il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Signorotti, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Impianti di Rete del Comune di Santarcangelo di Romagna.**

**Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 e 37, comma 4 del Codice il Responsabile della fase di affidamento nell'ambito**

della procedura di gara, è il Dott. Enrico Giovanardi, Responsabile dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia.

La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Santarcangelo di Romagna, sul sito dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia e sulla piattaforma telematica SATER di INTERCENTER.

Il Comune di Santarcangelo di Romagna, con l'ausilio dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in funzione di Centrale di Committenza, intende procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la "RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DELLA RESISTENZA" del Comune di Santarcangelo di Romagna.

#### **PREMESSO:**

- Con delibera di Giunta comunale n. 42 del 14.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui sopra;
- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 73 del 16/03/2023 sono state approvate le modalità di indizione della successiva gara;
- con Determina dell'Unione dei Comuni Valmarecchia n. 15 del 23/03/2023 è stata approvata la documentazione di gara;

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva dei lavori;
2. Esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

#### **1 PIATTAFORMA TELEMATICA**

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

##### **1.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici) Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

##### **1.2 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA**

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.

82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di accertato e prolungato mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuto alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sui propri siti istituzionali, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante nonché Intercent\_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.



Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

### 1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo del Sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento

reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE– Allegato A;
- Dichiarazione del Progettista – Allegato A1;
- Dichiarazioni impegno ATI progettisti – Allegato A2;
- DGUE – Allegato B;
- Dichiarazioni requisiti speciali e di idoneità;
- Patto di legalità della Provincia di Rimini;
- “ELABORATO DNSH – Conformità al principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali fissati dalla Tassonomia UE”;
- Dichiarazione possesso requisiti e obblighi di cui art. 47 D.L. 77/2021 per opere finanziate con fondi PNRR;
- Attestazione assolvimento imposta di bollo;
- Progetto definitivo scaricabile al seguente link: .....

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare almeno 6 giorni antecedenti al termine di presentazione delle offerte da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della piattaforma Sater riservata alle richieste di chiarimento secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici) non oltre i termini fissati nella piattaforma SATER dalla scadenza della data di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine stabilito a sistema prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le Comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla S.U.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione con ampliamento del centro sportivo di via della Resistenza del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto e agli elaborati di progetto definitivo. Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.



In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022).

## LOTTI

L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto

## IMPORTO

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

n.	Descrizione	Importo
a	<i>Importo delle lavorazioni soggette a ribasso</i>	€ 3.196.889,69
b	<i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 109.000,85
<b>Importo totale Lavori</b>		<b>€ 3.305.890,54</b>
c	<i>Importo della Progettazione esecutiva (al netto degli oneri di legge) e aggiornamento del CSE, soggetto a ribasso</i>	€ 84.007,72
<b>Importo complessivo appalto</b>		<b>€ 3.389.898,26</b>
<b>Importo posto a base di gara (a+c) soggetto di unico ribasso percentuale</b>		<b>€ 3.280.897,41</b>

Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 23,044%;

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 3.280.897,41 ed è soggetto ad un unico ribasso percentuale.

L'importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

L'appalto è finanziato per € 3.882.601,65 fondi PNRR, linea progettuale "M5 C2 – investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" e 195.300,75 con fondi propri dell'Amministrazione.

### 3.1 CATEGORIE DEI LAVORI E PROGETTUALI

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono indicate nella seguente tabella:

Declaratoria:	Categoria/e SOA pertinenti	Prevalente/scorporabile	Importo comprensivo di quota degli oneri di sicurezza	Incidenza % sul totale	Classifica	Subappaltabile
OG 1 - Edifici civili e industriali	OG1	<b>Prevalente</b>	€ 2.271.549,99 <b>(di cui 74.896,88 oneri per sicurezza)</b>	68,72	IV	50%
OG 11 – Impianti tecnologici	OG11	scorporabile	1.034.340,55 (di cui 34.103,97 oneri per sicurezza)	31,28	III	100% Non è ammesso l'avvalimento

Le categorie progettuali di cui si compone l'intervento sono indicate nella seguente tabella:

Categorie DM 17.06.2016	ID opere DM 17.06.2016	Grado di complessità	Importo opere
<b>Edilizia</b>	E.12	1.15	1.472.257,11
<b>EDILIZIA – Adeguamento PSC</b>	E.12	1.15	3.305.890,54
<b>Strutture</b>	S.04	0,90	799.292,88
<b>Impianti meccanici</b>	IA.02	0.85	516.594,77
<b>Impianti elettrici</b>	IA.03	1.15	517.745,78

In riferimento all'Allegato 1 del D.M. 23/06/2022 (CAM), l'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

L'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'appaltatore (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

- preparazione alle emergenze ambientali e risposta

### 3.2 DURATA DELL'APPALTO

La Progettazione esecutiva dovrà essere completata e consegnata entro 60 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto.

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a 550 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

### 3.3 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria

struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Quando l'appalto è suddiviso in lotti, i divieti di cui sopra si applicano con riferimento al singolo lotto.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Il bando di gara stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:**

#### **Progettisti in raggruppamento temporaneo**

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione.

#### **Progettisti incaricati**

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e).

**Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente** sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a

74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione del Patto di Legalità della provincia di Rimini e del Patto di integrità del Comune di Santarcangelo di Romagna costituisce altresì **motivo di esclusione dalla procedura, fatto salvo il soccorso istruttorio.**

### 5.1 REQUISITI PNRR

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021 l'operatore economico dichiara di essere a conoscenza che, qualora venga selezionato quale:

**\* concorrente invitato alla successiva procedura negoziale, al momento della presentazione dell'offerta, è tenuto:**

1) al rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80 co. 5, lett. i) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Allegato 1 dm 7/12/2021);

2) se operatore con più di 50 (cinquanta) dipendenti: produrre, in sede di presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero in mancanza, attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 2);

3) se operatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, di non rientrare nella fattispecie di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021.

**\* aggiudicatario dell'appalto in oggetto, è tenuto:**

1) entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, se operatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, obbligo a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale



attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021).

2) entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, dovrà produrre la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e sulle sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021);

3) in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM del 7 dicembre 2021;

4) a dichiarare di essere edotto che l'appalto è soggetto alla normativa in materia di procedure di gara PNRR di cui al D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i., specialmente all'art. 47 e normativa ad esso collegata e di essere a conoscenza delle penali applicabili in caso di mancato rispetto ed assolvimento alla normativa sopra elencata, specialmente ai commi 3, 3bis e 4 del suddetto art. 47 e previste nel Capitolato speciale d'appalto.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e il rispetto dei DNSH c.d. "Do no Significant Harm" ai sensi del Regolamento UE 2020/85 e ove applicabili gli obiettivi trasversali, tra i quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale cd Tagging, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

(a) professionisti singoli o associati;

(b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste. Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti mediante una delle seguenti modalità:

### 1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.

L'O.E. in possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali, per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

**2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.** Dimostra i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il subraggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi

dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il subraggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

### **3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.**

Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), dbis) e f) del Codice;

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il subraggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il subraggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

## **7. REQUISITI PER I LAVORI**

### **7.1) Requisiti di idoneità**

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

### **7.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non richiesti.

### **7.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di seguito indicati:

-Attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e Classifiche di cui al precedente p. 3.1.

## **8. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE**

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

### **8.1) Requisiti di idoneità - Progettisti**

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
*Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio*
- **Iscrizione presso i competenti ordini professionali**

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

- **Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti

- **(per le società di ingegneria) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263** ovvero:
  - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
  - b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra;

- **Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**
- Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione;

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.**

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

## **8.2) Requisiti capacità economica e finanziaria – Progettisti**

Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10 % del costo di costruzione dell'opera da progettare.

## **8.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale - Progettisti**

**8.3.1)** Elenco di servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente: avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione della presente gara, di servizi di architettura e di ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art. 24, comma 1, del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle ID Opere (ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori) cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare indicate nella successiva Tabella (ID Opere individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali approvate con D.M. Giustizia 17/06/2016) e il cui importo complessivo, per ogni ID Opere (classe e categoria Legge n.143/1949), è almeno pari a 1.5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949).

### **Tabella 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**



Categorie e ID opere	L. 143/49	Importo opere per categoria	Importo minimo dei servizi (1)
E.12 – opere architettoniche	I/d	€ 1.472.257,11	€ 1.472.257,11
S.04 – Strutture	I/g	€ 799.292,88	€ 799.292,88
IA.02 – Impianti meccanici	III/b	€ 516.594,77	€ 516.594,77
IA.03 – Impianti elettrici	III/c	€ 517.745,78	€ 517.745,78

**8.3.2)** servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo, per ogni categoria e ID, almeno pari al 0,60 l’importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949).

**Tabella 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di punta**

Categorie e ID opere	L. 143/49	Importo opere	Importo minimo per ciascun servizio di punta (0.6)
E.12 – Opere architettoniche	I/d	€ 1.472.257,11	€ 883.354,27
S.04 – Strutture	I/g	€ 799.292,88	€ 479.575,73
IA.02 – Impianti meccanici	III/b	€ 516.594,77	€ 309.956,86
IA.03 – Impianti elettrici	III/c	€ 517.745,78	€ 310.647,47

**Il requisito dei servizi di punta non è frazionabile e pertanto ogni operatore economico concorrente deve possedere e dimostrare gli interi importi di ciascun servizio nella categoria richiesta (ad esempio categoria E12: importo da possedere per intero 1 servizio per un importo lavori di € 883.354,27 e un altro servizio per un importo lavori di € 883.354,27); è ammesso che i due servizi siano posseduti e dimostrati ciascuno da due operatori economici diversi.**

## 9. VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale e speciali tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

**Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente**

**disciplinare.**

## **10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto: da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIEdesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

### **10.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all'art. 46 del Codice



I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al d.m. 263/2016 .

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 47 del Codice i requisiti devono essere valutati "in capo ai singoli consorziati" pertanto i requisiti che il consorzio stabile spende in gara possono essere esclusivamente quelli delle consorziate indicate quali esecutrici nella specifica procedura e non vale il cumulo alla rinfusa.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

## 11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati nell'apposita sezione del DGUE. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché nella dichiarazione integrativa al DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati nel presente disciplinare. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 12. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. **In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta**, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti previsti dal bando di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

### **Requisiti del subappaltatore**

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **Autorizzazione al subappalto**

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

## **13. GARANZIA PROVVISORIA**



L'offerta è corredata **a pena di esclusione** da:

- Una garanzia provvisoria, intestata a Comune di Santarcangelo di Romagna, come definita dall'art. 93 del Codice e dall'art 1 comma 4 D.L. 76/2020, di **€. 66.117,81** (pari al 2%), calcolata sull'importo posto a base di gara **escluso l'importo relativo all'attività di progettazione** (quindi pari ad **€. 3.305.890,54**). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 73/2022 convertito in Legge 04.08.2022 n. 122;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
  - rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Comune di Santarcangelo di Romagna);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari



per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### 14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto come adempimento obbligatorio.

#### 15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 67 della l. 266/2005, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un **importo pari a € 140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021, pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara inserendola nella Documentazione Amministrativa.**

In caso di *mancata presentazione* della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la *mancata presentazione della ricevuta* potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di mancato pagamento, **la Stazione appaltante pertanto inviterà il concorrente ad effettuare il pagamento entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.**

**SI SEGNALE** che, al fine di evitare ritardi nel pagamento del contributo ANAC, l'operatore economico è invitato a provvedere



**con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.**

## **16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma e caricate all'interno del portale <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella documentazione di gara. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2023, a pena di irricevibilità. La "Piattaforma SATER" non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### **16.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente e con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione e



documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5.1 del presente disciplinare. In caso di dubbio interpretativo sulla dichiarazione presentata si procederà, viceversa, al soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

L'operatore economico deve inserire nella busta "Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

1. Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE – Allegato A;
2. Dichiarazione del Progettista – Allegato A1;
3. Dichiarazioni impegno ATI progettisti – Allegato A2;
4. DGUE (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e mandanti), da **compilarsi direttamente sulla piattaforma**;



5. Dichiarazione sul possesso requisiti e obblighi di cui art. 47 D.L. 77/2021 per opere finanziate con fondi PNRR;
6. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
7. PASSoe;
8. Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo;
9. Documentazione in caso di avalimento;
10. Documentazione per i soggetti associati;
11. Dichiarazione requisiti speciali e di idoneità;
12. Patto di integrità del Comune di Santarcangelo di Romagna;
13. Garanzia Provvisoria e dichiarazione di impegno fideiussore;
14. Patto di legalità della Provincia di Rimini;
15. Altra eventuale documentazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

#### **18.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Allegato A".

L'operatore economico che intende svolgere le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva dei lavori, in qualità di operatore raggruppato o individuato, redige la domanda di partecipazione secondo il modello all'allegato A1 e A2. Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

Utilizzano il modello di domanda di partecipazione (Allegato A) gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola o associata:

o le imprese individuali, anche artigiane;

o le società di persone o di capitali, anche cooperative;

o i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;

o i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;

o i raggruppamenti temporanei:

o nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal mandatario; ogni componente del RTI già costituito deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;

o per RTI da costituire, ogni componente del raggruppamento deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del RTI da costituire deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;

o i consorzi ordinari:

o nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal capogruppo; ogni componente del consorzio deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione.

o per i consorzi ordinari da costituire, ogni componente del consorzio deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del consorzio da costituire deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;

o le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con le seguenti modalità:  
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la

funzione di organo comune; le imprese aggregate che eseguono le prestazioni devono compilare e sottoscrivere ciascuna un modello di domanda di partecipazione;

o se la rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune; ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione;

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'aggregazione partecipa con le regole del raggruppamento non costituito, come sopraindicate.

o i GEIE partecipano con le regole del raggruppamento costituito; la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di capofila, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario; i componenti del GEIE che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione o consorzio nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara. Devono essere indicati:

- l'operatore economico, designato quale capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

#### **PROCURA:**

Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio.

Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole

**A pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta ed impegnare l'operatore economico rappresentato.**

#### **IMPOSTA DI BOLLO:**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **euro 16,00**. Il bollo potrà esser pagato:

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban

IT15D0200824100000104568185 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi del CIG a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

**In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. da redigersi secondo il Modello Assolvimento imposta di bollo.**

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di soggetti esenti la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con apposita dichiarazione di esenzione dalla corresponsione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

## **18.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE**

L'operatore economico dovrà compilare il documento di gara unico europeo - DGUE - secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni **A e B** per le parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D ad eccezione dei nominativi dei subappaltatori**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la compilazione delle **sezioni A - B - C - D**.

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs n. 50/2016 di cui al successivo punto 14.3 del presente Disciplinare].*

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:



- **la sezione A – Idoneità:** punto 1 (iscrizione in registro professionale) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- **la sezione B - Capacità economica e finanziaria:** punto 5 (copertura contro rischi professionali) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 del presente disciplinare;
- **sezione C - Capacità tecniche e professionali: punto 1.b)** (servizi principali) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del presente disciplinare in merito - Elenco di servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente e elenco servizi "di punta" di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### Il DGUE è sottoscritto con le modalità di cui al punto 18.1 del presente disciplinare, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri (il quale deve agire in forma di raggruppamento temporaneo);
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

#### Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria (richiesta compilazione per parti pertinenti)

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 18.1 del presente disciplinare.

**N.B. Ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017, si rammenta che le attestazioni del DGUE, rese dal legale rappresentante dell'operatore economico in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si riferiscono a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come specificati nel predetto Comunicato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.**

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, alla luce del predetto **Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017** si devono riferire e si riferiscono, tra l'altro, ai **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **membri del collegio sindacale, membri del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza, procuratori ed institori, i revisori contabili, ecc. Tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice e nel predetto Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017 saranno oggetto di verifica.**

Nel solo caso in cui il legale rappresentante del concorrente **non intenda rendere le dichiarazioni** sostitutive, in particolare quelle ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed al predetto Comunicato del Presidente ANAC, **detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio ed a produrre la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando alla stessa copia del documento di identità in corso di validità, il tutto da inserire nella Documentazione Amministrativa.**



In merito alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice "gravi illeciti professionali" ed in particolare con riferimento agli oneri dichiarativi, si rimanda al contenuto delle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n. 1293/2016 e ss.mm.ii. Si rammenta in particolare che nel DGUE ogni concorrente è **tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo ai sensi della normativa sopra richiamata senza operare alcuna selezione al riguardo.**

### 18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

**Ciascun concorrente** rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

-dichiara di non incorrere nelle **cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter)** del Codice;

-gli **estremi di iscrizione alla Camera di Commercio** Industria Artigianato e Agricoltura.

-dichiara i **dati identificativi** (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei **soggetti di cui all'art. 80, comma 3** del Codice e di cui al **Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato e completo alla data di presentazione dell'offerta;

N.B. In caso di soggetti **cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera invito**, al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, l'operatore economico **dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.**

-**dichiara remunerativa l'offerta economica** presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

-accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

-accetta il patto di integrità del Comune di Santarcangelo di Romagna, allegato alla documentazione di gara, pubblicato nel sito internet del Comune di Santarcangelo di Romagna, sezione "Amministrazione Trasparente", previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e dal Piano Triennale di Prevenzione del rischio Corruzione del Comune di Santarcangelo di Romagna, adottato dall'Amministrazione contraente con deliberazione della Giunta Comunale, essendo consapevole che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 c.c.;

-dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole di cui al "Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori della Provincia di Rimini", allegato al presente disciplinare;

-dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione contraente e pubblicato nel sito internet del Comune di Santarcangelo di Romagna nella sezione "Amministrazione trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

-dichiara gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;

#### ***Elezione di domicilio***

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice nonché ai fini di *ogni comunicazione* afferente alla procedura.

#### ***Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia***

-dichiara di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione contraente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



-*autorizza* qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure *non autorizza*, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere **adeguatamente motivata e comprovata** ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) del Codice già in fase di partecipazione alla presente procedura.

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati contenuti nella documentazione di gara saranno trattati esclusivamente per la gestione delle procedure e delle attività conseguenti alla stipulazione, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia anche con strumenti informatici.

*Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- dichiara che, ai fini del rispetto della normativa prevista con L. 68/99, l’ispettorato del lavoro competente ha sede a ....., via ....., CAP..., PEC.... telefono..... ovvero di non essere soggetto agli obblighi di cui alla richiamata normativa.

#### **18.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **18.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL’ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)**

Il concorrente deve produrre:

**18.5.1 (solo per gli operatori con oltre 50 dipendenti): COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE REDATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 COMMA 2, DEL D.L. 31/05/2021 N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29/07/2021 N. 108, a pena di esclusione**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Come stabilito dall’art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, per gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 50, e che sono tenuti alla redazione del rapporto biennale sulla situazione



del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. devono allegare in sede di offerta **a pena di esclusione** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**18.5.2 (DICHIARAZIONE SULL'IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ART. 47 D.L. 77/2021 PER OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR, da redigersi secondo il modello allegato, con cui il concorrente, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, si impegna, a pena dell'applicazione delle penali di cui allo schema di Contratto :**

**(solo per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 )**

a) a consegnare al Comune di Santarcangelo di Romagna una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

b) a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.;

c) di non avere violato la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 D.L. 77/2021 convertito nella Legge n.108/2021 nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'offerta in quanto tale violazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC;

**(solo per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15)** in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità:

d) a consegnare al Comune di Santarcangelo di Romagna la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

e) a consegnare al Comune di Santarcangelo di Romagna una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

f) a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.;

**(per tutti gli operatori economici):**

g) si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

h) dichiara di essere a conoscenza che le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.

i) dichiara di essere a conoscenza che il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte del Comune di Santarcangelo di Romagna.

l) dichiara di essere a conoscenza che l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto e/o la sua risoluzione.

m) dichiara di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

**La dichiarazione sui requisiti è sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al punto 18.1 del presente disciplinare.**

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;



- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.
- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria (per la parte sui servizi).

## 18.6 PASSOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio FVOE occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "PassOE" che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C. Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact-center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail: [support\\_center@anticorruzione.it](mailto:support_center@anticorruzione.it)

il documento "Passoe" generato dal sistema FVOE comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa.

Il Passoe è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema FVOE. La mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. faq avcp in materia di contratti pubblici, <https://www.anticorruzione.it/-/avcpass?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac> h.8). la mancata allegazione del Passoe o la presentazione di un Passoe non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il Passoe nei termini richiesti dalla stazione appaltante.

## 18.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 il concorrente che intende far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella busta Documentazione amministrativa i seguenti documenti.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il **DGUE** a firma dell'ausiliaria: L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE impresa ausiliaria strutturato direttamente sul SATER;
- 2) **INTEGRAZIONE AL DGUE**, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l'allegato 1 per la parte relativa, a firma dell'ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE.
- 3) la **dichiarazione di avalimento**, sottoscritta congiuntamente dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria, con l'indicazione dei requisiti prestati e impegno di ausiliaria e ausiliata:
  - di obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione dell'operatore economico ausiliato per tutta la durata della concessione i requisiti dettagliatamente indicati nel contratto di avalimento;
  - di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'operatore economico ausiliato e di non opporre nessuna eccezione o riserva in tale senso;
  - di essere ausiliario di un solo operatore economico partecipante alla gara;
  - che l'ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziata;
- 4) il **PASSOE** dell'ausiliaria (**se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente**).

**5) il contratto di avalimento**, in originale o copia conforme, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali requisiti e

risorse dovranno essere dettagliatamente indicati. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata.

## 18.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito;
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che



saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### 18.9 DOCUMENTAZIONE PER LE IMPRESE STRANIERE

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in lingua italiana.

### 19 OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "OFFERTA TECNICA" contiene la documentazione relativa all'offerta tecnica ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico e dovrà essere **firmata** dal legale rappresentante ovvero suo procuratore ovvero, nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**, la proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di riferimento, articolata e sviluppata secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara.

**L'Offerta tecnica** deve essere costituita come da tabella dei criteri e punteggi di cui al successivo art. 21.

Nel caso in cui l'offerta tecnica contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del codice dei contratti, **deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni; in difetto l'offerta tecnica presentata verrà considerata come liberamente ostensibile.**

### 20 OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta economica deve essere espressa come ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo complessivo a base d'asta (sia per la progettazione esecutiva sia per la realizzazione dei lavori) pari a € 3.280.897,11 al netto degli oneri della sicurezza e dell'Iva e deve essere inserita direttamente a sistema.



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, nell'offerta economica devono essere espressi, **a pena di esclusione:**

1. I costi della manodopera relativi all'esecuzione del contratto oggetto di gara, che non dovranno risultare inferiori ai minimi retributivi previsti dalla normativa vigente;
2. Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi all'esecuzione del contratto oggetto della gara; gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli non soggetti a ribasso d'asta (oneri sicurezza esterni o da interferenze) e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell'operatore economico offerente e dell'attività propria dell'impresa.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nella busta A documentazione amministrativa.

Il valore percentuale offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento sul prezzo a base d'asta.

## 21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

	Criteri di valutazione	punteggio massimo
A	QUALITATIVO - Offerta tecnica Modalità di esecuzione lavori, comunicazione, miglioramento energetico dell'edificio, delle dotazioni impiantistiche e delle loro prestazioni	80
B	QUANTITATIVO - Offerta economica Ribasso percentuale unico offerto dal Concorrente sul corrispettivo posto a base di gara (progettazione esecutiva + esecuzione dei lavori)	20
	<b>totale</b>	<b>100</b>

	CRITERIO DI NATURA QUALITATIVA	Massimo PUNTI
A	<b>PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEI PROGETTISTI OPERE SIMILI ALL'INTERVENTO</b> posto a base di gara Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati, il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di numero 2 interventi di progettazione, svolti nell'ultimo decennio, ritenuti significativi della propria capacità	5



	<p>professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli inerenti all'attività di Progettazione definitiva e/o esecutiva. Saranno valutati positivamente i progetti simili in termini di contenuti progettuali e di tipologia del progetto da affidare, con riferimento alla categoria e al grado di complessità, a quello oggetto del presente affidamento. Inoltre saranno valutati positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale, architettonica ed impiantistica.</p> <p>Deve inoltre essere presentato un organigramma delle figure professionali che verranno impiegate per la progettazione e per ogni figura professionale dovrà essere descritto il ruolo svolto e le responsabilità attribuite.</p>	
<b>B</b>	<p><b>MODALITA' ESECUTIVE:</b> Con riferimento al presente criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <p><i>Gestione del cantiere finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza generali e alla mitigazione dell'impatto rispetto al contesto esterno.</i></p>	<b>5</b>
<b>C</b>	<p><b>COMUNICAZIONE:</b> Con riferimento al presente criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <p><i>Predisposizione di un piano di comunicazione, comprendente iniziative e supporti per l'informazione ai cittadini durante tutta la fase di esecuzione dei lavori volto ad informare sulla tipologia di opera in esecuzione ed alla sua finalità.</i></p>	<b>4</b>
<b>D</b>	<p><b>MIGLIORAMENTO DELL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FER:</b></p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti sub – criteri:</p> <p><b><u>D1:</u></b> Incremento della quota di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico inteso come aumento della potenza di picco installata.</p> <p>La commissione prenderà in esame anche una tecnologia diversa da quella prevista negli elaborati progettuali (pannelli monocristallini e policristallini).</p> <p><b><i>- Punteggio attribuito sub – criterio D1: 1 punto ogni 3kWp proposto in aumento rispetto alla quota già prevista sul PD fino ad un massimo di 5 punti. (Ai fini dell'attribuzione del</i></b></p>	<b>22</b>



	<p><u>punteggio verranno considerati solo incrementi di potenza da 3 kwp)</u></p> <p>La proposta dovrà essere corredata oltre che da elaborati grafici, dalle schede tecniche degli elementi impiantistici proposti considerando che i pannelli dovranno essere necessariamente certificati in classe uno di reazione al fuoco.</p> <p>In caso di aggiudicazione, il concorrente si impegna a redigere a propria cura e spesa e a firma di un tecnico abilitato, i nuovi elaborati progettuali che fanno seguito alla proposta offerta.</p> <p><b>D2:</b> Estensione di garanzia degli inverter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Punteggio attribuito sub – criterio D2, da 5 a 10 anni di garanzia: 2 punti;</u></li> <li>- <u>Punteggio attribuito sub – criterio D2, da 10 a 15 anni di garanzia: 4 punti;</u></li> </ul> <p>La proposta dovrà essere corredata, dalle schede tecniche degli elementi impiantistici proposti.</p> <p><b>D3:</b> Manutenzione programmata predittiva su impianto FER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Punteggio attribuito sub – criterio D3: 2 punti per ogni anno di manutenzione, comprendente la pulizia dei pannelli trimestrale, le verifiche semestrali su quadri e componenti dell'impianto fino ad un massimo di 10 punti</u></li> </ul> <p><b>D4:</b> Integrazione di sistemi con annesse logiche di gestione utili allo stoccaggio energetico della sovrapproduzione sotto forma di acqua calda e al differenziamento/stabilizzazione della temperatura di mandata dei circuiti di riscaldamento (es: valvola tre vie sul circuito di riscaldamento).</p> <p><b>Punteggio massimo sub – criterio D4: 3 punti</b></p>	
E	<p><b>PROPOSTE DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORATIVE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE POSTA A BASE DI GARA in termini metodologici e qualitativi</b></p> <p>L'operatore economico deve redigere una relazione descrittiva che contenga distintamente le proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale posta a base di gara, in riferimento a:</p> <p><b>E1:</b> Rete Acquedottistica: Il progetto prevede la demolizione di una nicchia contatore idrico e il suo alloggiamento in pozzetto. Si chiede di apportare le seguenti migliorie:</p>	38



- spostamento nicchia contatore in zona non interferente con il parcheggio a servizio della struttura sportiva per agevolare letture contatore da parte del personale dell'ente gestore;
- chiusura ad anello delle tubazioni acquedottistiche in PVC DN63 per migliorare la distribuzione dei carichi idrici come da tavola allegata a parere Hera spa Protocollo 0024664/23 del 13/03/2023 della lunghezza presunta di 200 ml, di cui circa la metà su terra e metà su asfalto.

**Punteggio massimo sub – criterio D1: 10 punti**

**E2:** Installazione di sistema di alimentazione elettrica di sicurezza dell'impianto idrico antincendio, come da parere favorevole condizionato dei VVF, dipvfvf. COM-RN. REGISTRO UFFICIALE.U.0003354.08-03-2023, in accordo alla norma CEI 64/8:2021, parte 3 capitolo 35 e parte 5 capitolo 56 o normativa tecnica equivalente. A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) sarà possibile valutare diverse configurazioni rispetto a quella prevista in progetto quale:

- eliminazione della motopompa del Gruppo Antincendio ed installazione di un Gruppo Elettrogeno dedicato di idonea potenza ed autonomia (60 min.) da posizionarsi in esterno, in conformità ai requisiti indicati dal D.M. 13.07.2011, intendendosi comprese nella miglioria anche le opere civili ed architettoniche atte a garantire il decoro dell'area stessa.

**Punteggio massimo sub – criterio E2: 10 punti**

**E3:** Miglioramento della stabilizzazione delle aree di sosta, al momento previste in erba, mediante sistemi drenanti consolidanti permeabili, che consentano una più agevole fruizione e manutenibilità delle aree.

**Punteggio massimo sub – criterio E3: 7 punti**

**E4:** Miglioramento della stratigrafia relativa alla pavimentazione drenante per piste ciclabili e percorsi, rif. PD-A-00-0006-02, in particolare al fine di una più agevole manutenibilità e durabilità.

**Punteggio massimo sub – criterio E4: 6 punti**

**E5:** Inserimento nello schema di centrale idrica di componenti in grado di garantire una pressione di alimentazione delle utenze adeguata e stabile (es. inserimento autoclave/pressurizzatore)

**Punteggio massimo sub – criterio E5: 5 punti**



<b>F</b>	<b>SCELTA DEI MATERIALI - DNSH</b> L'operatore economico deve elaborare una relazione descrittiva relativamente: a) a come intende operare per ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). b) a come intende operare per dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto al minimo stabilito (pari al 70%), avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose).	<b>3</b>
<b>G</b>	<b>PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE</b> Dev'essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia utilizzando specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro. L'adozione del welfare aziendale deve essere orientata a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi a titolo esemplificativo: a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti; c) adozione di una formazione professionale con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.	<b>3</b>
	<b>TOTALE PUNTI MAX</b>	<b>80</b>

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto seguente.

## 21 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante **TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI** con la relativa ripartizione dei punteggi.

### CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: Non è prevista clausola di sbarramento.

La determinazione del punteggio avverrà utilizzando il metodo cosiddetto "aggregativo compensatore" sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al criterio(i)

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

L'attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica (massimo punti 80) avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo criterio, come precedentemente indicato.

L'offerta tecnica verrà valutata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nella soprastante tabella e secondo il metodo di cui al successivo punto 21.1.

### 21.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA CRITERI QUALITATIVI

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun criterio un coefficiente tra 0 (zero) e 1 (uno), **accurato al secondo decimale** (due cifre dopo la virgola) sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

0 = NON VALUTABILE

Da 0,10 a 0,20 = MOLTO SCARSO

Da 0,21 a 0,40 = INSUFFICIENTE

Da 0,41 a 0,60 = SUFFICIENTE

Da 0,61 a 0,80 = BUONO

Da 0,81 a 1,00 = OTTIMO

Verrà poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascuna offerta, quindi, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1 (uno), tale coefficiente verrà attribuito alla migliore offerta e le altre verranno conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo -  $V_{ai}$  -), utilizzando la seguente formula (per ciascun criterio):



$$V_{ai} = V_{max} * V_o / V_e$$

dove:

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

$V_{max}$  = massimo coefficiente conseguibile (1)

$V_o$  = coefficiente provvisorio dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

$V_e$  = coefficiente provvisorio più alto attribuito rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Il coefficiente definitivo così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il singolo criterio.

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per l'attribuzione del coefficiente medio saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale, per cui in caso di coefficienti conseguiti con più di due cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 2 (due) cifre decimali arrotondate per eccesso qualora superiore a 5 e in difetto altrimenti. Per l'attribuzione del punteggio conseguito il sistema assegna automaticamente due cifre decimali dopo la virgola

La mancanza nell'offerta tecnica dello sviluppo dei punti non costituirà motivo di inammissibilità dell'offerta, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero

### 21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA CRITERIO QUANTITATIVO.

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un **punteggio massimo di 20 punti**.

#### OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 20 PUNTI)

L'offerta economica dovrà indicare:

- il **ribasso unico percentuale**, utilizzando non più di due decimali, espresso in cifre ed in lettere sul corrispettivo posto a base di gara (**progettazione esecutiva + esecuzione dei lavori**);

(In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere)

- i **"costi relativi alla sicurezza interni/aziendali"** di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. n°50/2016 nonché i propri "costi della manodopera" ai fini della verifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett d) del D.Lgs 50/2016. **La mancata esplicitazione dei costi sopra richiesti comporta esclusione del partecipante dalla gara**

- che **il ribasso praticato tiene conto dell'offerta tecnica**.

L'offerta economica non dovrà essere subordinata a riserve o condizioni, a pena di nullità dell'intera offerta.

All'offerta economica sarà attribuito un **PUNTEGGIO MASSIMO DI 20 PUNTI**

**Ribasso unico percentuale presentato max 20 punti**

L'offerta economica, redatta in conformità al contenuto del modello Allegato E al presente disciplinare (e ribadita nei valori numerici nel format SATER) dovrà indicare:

- il ribasso unico percentuale, utilizzando non più di due decimali, espresso in cifre ed in lettere. (In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere);
- i **“costi relativi alla sicurezza interni/aziendali”** di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n°50/2016 nonché i **propri “costi della manodopera”** ai fini della verifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett d) del D.Lgs 50/2016. **La mancata esplicitazione dei costi sopra richiesti comporta esclusione del partecipante dalla gara**
- che **il ribasso praticato tiene conto dell’offerta tecnica.**

In caso di discordanza fra i valori numerici indicati nel modello Allegato E ed i valori numerici indicati nel format SATER prevarranno i valori riportati su SATER e l’Allegato E verrà fatto valere per la sola ammissione del fatto che la proposta economica nel suo complesso tiene conto dei costi legati a quanto previsto nell’offerta tecnica

Il punteggio sarà assegnato applicando il metodo matematico della proporzionale con l'attribuzione del punteggio massimo al concorrente che abbia offerto il ribasso più alto e punteggi decrescenti alle altre offerte economiche (espressi con numero a due decimali), in base alla formula qui di seguito indicata:

$$P = A \times 20 / B$$

Dove:

P = punteggio offerta economica RIBASSO attribuito al concorrente

A = percentuale di ribasso offerto in esame

B = percentuale di ribasso importo più alto offerto

Il ribasso unico percentuale offerto dovrà essere proposto **utilizzando non più di due decimali.**

Nel caso di indicazione di cifre oltre la seconda decimale queste non saranno considerate e quindi non si procederà ad alcun tipo di arrotondamento e l’importo contrattuale verrà ridefinito con l’applicazione del ribasso con soli i due decimali prescritti.

Relativamente ai punteggi economici, il calcolo per gli arrotondamenti viene effettuato in automatico dal sistema.

La congruità delle offerte verrà valutata a norma dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al fine di valutare la **congruità del costo della manodopera** indicato nell’offerta presentata sulla piattaforma Sater - onde salvaguardare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto- si chiederà di presentare una relazione dettagliata in cui esplicitare gli elementi che hanno permesso tale quantificazione, come ad esempio il numero delle persone utilizzate per l’espletamento del lavoro, il CCNL applicato, il monte ore e i relativi livelli d’inquadramento.

In relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale dipendente”, sarà necessario confermare che si intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata.

**IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA, TENUTO CONTO DEI TEMPI RISTRETTI ASSEGNATI PER IL FINANZIAMENTO PNRR E PERTANTO DELL’URGENZA DI PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE**

**DELL'APPALTO, SI INVITANO LE DITTE CONCORRENTI A VOLER PREDISPORRE ANTICIPATAMENTE LA DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, PREAVVISANDO CHE, ALLO SCOPO, ALLA MIGLIOR OFFERENTE VERRÀ ASSEGNATO UN TERMINE RIDOTTO PER LA LORO PRODUZIONE.**

## **22. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia e del Comune di Santarcangelo di Romagna.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

## **23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La **prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 26/04/2023, dalle ore 9,00**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica all'indirizzo indicato nella documentazione di gara.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma SATER.

La Commissione di Gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte pervenute sul SATER. In particolare, in questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:

a) la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato al precedente punto 12 indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;



- non consente l'individuazione degli Offerenti stessi;
  - non contiene l'**Offerta tecnica ed economica**;
- b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima.

#### 24. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

La **commissione giudicatrice**, in una o più **sedute riservate** procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in **seduta pubblica virtuale**, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 17.1 (50 punti) e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ad inviare loro apposita comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Nella **medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva**, la commissione procederà allo sblocco dei modelli di offerta economica e quindi alla elaborazione della graduatoria.

La Stazione appaltante procederà dunque a confermare la formulazione della graduatoria ottenuta con la valutazione delle offerte tecniche, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria, comunica la proposta di aggiudicazione e rimette gli atti al RUP, che procede ai sensi di legge.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

mancata conferma delle condizioni dell'offerta economica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che è stata presentata un'offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

#### 25. VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE

Qualora la migliore offerta superi la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della procedura di gara, che procederà alla verifica di anomalia come segue.

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP della procedura di gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

**IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA, TENUTO CONTO DEI TEMPI RISTRETTI ASSEGNATI PER IL FINANZIAMENTO PNRR E**

**PERTANTO DELL'URGENZA DI PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, SI INVITANO LE DITTE CONCORRENTI A VOLER PREDISPORRE ANTICIPATAMENTE LA DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, PREAVVISANDO CHE, ALLO SCOPO, ALLA MIGLIOR OFFERENTE VERRÀ ASSEGNATO UN TERMINE RIDOTTO PER LA LORO PRODUZIONE.**

Il RUP della procedura di gara, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP della procedura di gara esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione invia al RUP della procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

L'Amministrazione contraente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione emessa dalla Stazione appaltante ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche poste in essere dalla Stazione appaltante, l'Amministrazione contraente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se dovuta. L'Amministrazione contraente aggudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 45 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in osservanza del disposto di cui all'art. 32 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il termine per impugnare gli atti di gara decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ovvero dalla pubblicazione degli atti di gara nel sito del Comune di Santarcangelo di Romagna sezione Bandi e gare.



**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione** del bando di gara e dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I) sui quotidiani nazionali e locali ai sensi dell'art 216 c.11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 che dovranno essere rimborsate al Comune di Santarcangelo di Romagna che sostiene direttamente la spesa entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Le spese di pubblicazione ammontano indicativamente a € 1.800,00. Si comunicherà successivamente all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese sostenute e le modalità di pagamento.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Santarcangelo di Romagna e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune committente al link <https://www.comune.riccione.rn.it>.

### **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti



disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna. Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53, tel: +39 051341501

[Indirizzo di Posta Elettronica Certificata \(PEC\) abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo\\_ricevimento\\_ricorsi\\_cpa@pec.ga-cert.it](mailto:bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it)

Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla GURI. Non è prevista clausola compromissoria.

## 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia e dal Comune di Santarcangelo di Romagna, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della SUA Provincia di Rimini individuati quali ausiliari degli Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA Provincia di Rimini, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla CUC della Valmarecchia nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale



In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Unione dei Comuni della Valmarecchia, con sede in via ....., pec: .....

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## 28. ULTERIORI NORME FINALI DI *LEX SPECIALIS*

La Stazione appaltante sottolinea e precisa ai concorrenti che, qualora vi fossero delle **discordanze e/o incongruenze e/o inesattezze** e/o si presentassero delle **contraddizioni** fra la documentazione tecnico-giuridica approvata al fine di esperire la presente procedura di gara e di individuare il soggetto aggiudicatario con il quale si andrà a stipulare il contratto di appalto dei lavori in oggetto (discordanze fra il presente **disciplinare di gara** e la **modulistica** utilizzabile dai concorrenti per la presentazione della domanda di partecipazione a gara e dell'Offerta economica ed il **Capitolato Speciale d'Appalto** e lo **Schema di contratto d'appalto** approvati unitamente al progetto definitivo posto a base di gara, prevarranno i contenuti di **lex specialis** del presente **disciplinare di gara** e la **modulistica** utilizzabile dai concorrenti, fatta comunque salva l'inapplicabilità delle norme di **lex specialis** per manifesta illogicità o errore palese o per illegittimità e/o incompatibilità rispetto alla normativa vigente applicabile al presente appalto.

**Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Valmarecchia  
Dott. Enrico Giovanardi**